

Giovedì 2 aprile 2009

**Reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari \***

P6\_TA(2009)0199

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sul progetto di decisione quadro del Consiglio sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))**

(2010/C 137 E/13)

(Procedura di consultazione - nuova consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto del Consiglio (17002/2008),
  - vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0468),
  - vista la sua posizione del 29 novembre 2007 <sup>(1)</sup>,
  - visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
  - visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato nuovamente consultato dal Consiglio (C6-0009/2009),
  - visti gli articoli 93, 51 e l'articolo 55, paragrafo 3 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0147/2009),
1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;
  2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;
  3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
  4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il progetto o sostituirlo con un nuovo testo;
  5. si dichiara intenzionato, nel caso in cui il presente testo non fosse adottato prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, a esaminare qualsiasi ulteriore proposta nel quadro della procedura di urgenza, in stretta cooperazione con i parlamenti nazionali;
  6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 297 E del 20.11.2008, pag. 116.

Giovedì 2 aprile 2009

PROGETTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

**Emendamento 1****Progetto di decisione quadro  
Considerando 13 bis (nuovo)**

*(13 bis) In caso di violazione di una misura cautelare europea, l'autorità di emissione può decidere di emettere un mandato di arresto europeo al fine di trasferire la persona interessata nello Stato di emissione. In tali circostanze, che dovrebbero essere rigorosamente limitate all'applicazione della presente decisione quadro, la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio copre tutti i reati in relazione ai quali può essere emessa una misura cautelare europea.*

**Emendamento 2****Progetto di decisione quadro  
Considerando 17 bis (nuovo)**

*(17 bis) Una serie comune uniforme di garanzie procedurali è un prerequisito necessario per garantire un'equa ed efficace applicazione delle misure riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale; tenendo in debita considerazione il parere del Parlamento europeo, il Consiglio dovrebbe adottare senza indugio uno strumento giuridico in materia di garanzie procedurali nel procedimento penale, basato sul principio della presunzione di innocenza, che dovrebbe comprendere almeno l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria per qualsiasi restrizione o privazione della libertà, il diritto a una «lettera dei diritti», alla consulenza legale, alla prova, ad essere informati sulla natura e le ragioni dei capi d'accusa e dei motivi di sospetto, il diritto all'accesso a tutti i documenti pertinenti in un lingua che la persona interessata comprende e ad un interprete;*

**Emendamento 3****Progetto di decisione quadro  
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*2 bis. Ai fini della presente decisione quadro, una persona è considerata come non residente quando la sua residenza legittima ed abituale è stabilita in uno Stato membro diverso dagli Stati membri in cui il procedimento è in corso.*

**Emendamento 4****Progetto di decisione quadro  
Articolo 4 – lettera a**

a) «decisione sulle misure cautelari», una decisione esecutiva emessa durante il procedimento penale da un'autorità competente dello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali e che impone ad una persona fisica, come alternativa all'arresto provvisorio, una o più misure cautelari;

a) «decisione sulle misure cautelari», una decisione esecutiva emessa durante il procedimento penale da un'autorità **giudiziaria** competente dello Stato di emissione conformemente alla legislazione e alle procedure nazionali e che impone ad una persona fisica, come alternativa all'arresto provvisorio, una o più misure cautelari;

Giovedì 2 aprile 2009

PROGETTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

**Emendamento 5****Progetto di decisione quadro  
Articolo 4 – lettera d bis (nuova)**

*d bis) «autorità competente nello Stato di emissione», il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero competente, ai sensi del diritto nazionale, ad emettere una decisione sulle misure cautelari;*

**Emendamento 6****Progetto di decisione quadro  
Articolo 4 – lettera d ter (nuova)**

*d ter) «autorità competente nello Stato di esecuzione», il tribunale, il giudice, il giudice istruttore o il pubblico ministero competente, ai sensi del diritto nazionale, per l'esecuzione ed il monitoraggio di una decisione sulle misure cautelari;*

**Emendamento 7****Progetto di decisione quadro  
Articolo 5 bis (nuovo)****Articolo 5 bis****Dati personali**

*Il trattamento dei dati personali ai fini della presente decisione quadro è conforme almeno ai principi fondamentali stabiliti nella decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale <sup>(1)</sup> e nella Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali e successivi protocolli.*

<sup>(1)</sup> GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

**Emendamento 8****Progetto di decisione quadro  
Articolo 6 – paragrafo 2**

*2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l'adozione delle decisioni a norma della presente decisione quadro, purché tali autorità siano competenti dell'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione e delle procedure nazionali.*

**soppresso****Emendamento 9****Progetto di decisione quadro  
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)**

*f bis) obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione.*

Giovedì 2 aprile 2009

PROGETTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

**Emendamento 10****Progetto di decisione quadro  
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c**

- c) *obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione;* **soppresso**

**Emendamento 11****Progetto di decisione quadro  
Articolo 9 – paragrafo 1**

1. La decisione sulle misure cautelari può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona risiede legalmente e abitualmente nei casi in cui la persona, essendo stata informata delle misure in questione, acconsenta a ritornare in detto Stato.

1. La decisione sulle misure cautelari può essere trasmessa all'autorità competente dello Stato membro in cui la persona risiede legalmente e abitualmente nei casi in cui la persona, essendo stata informata **accuratamente** delle misure in questione, **in una lingua che capisce**, acconsenta a ritornare in detto Stato.

**Emendamento 12****Progetto di decisione quadro  
Articolo 13 – paragrafo 2**

2. La misura cautelare adattata non è più severa della misura cautelare originariamente disposta.

2. La misura cautelare adattata **ha carattere esclusivamente tecnico e non impone di per sé obblighi supplementari alla persona interessata. La misura cautelare adattata non** è più severa della misura cautelare originariamente disposta.

**Emendamento 13****Progetto di decisione quadro  
Articolo 14 – paragrafo 1**

1. *I seguenti reati, se punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni e quali definiti dalla legge di detto Stato, danno luogo, ai sensi della presente decisione quadro e senza verifica della doppia incriminabilità del fatto, al riconoscimento della decisione sulle misure cautelari:* **soppresso**

- *partecipazione a un'organizzazione criminale,*
- *terrorismo,*
- *traffico di esseri umani,*
- *sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile,*
- *traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,*
- *traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,*
- *corruzione,*

Giovedì 2 aprile 2009

PROGETTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furto organizzato o rapina a mano armata,
- traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte,
- truffa,
- racket ed estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari o radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati rientranti nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento aereo o di nave,
- sabotaggio.

## Emendamento 14

Progetto di decisione quadro  
Articolo 14 – paragrafo 2

2. Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni stabilite dall'articolo 39, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, di aggiungere altre fattispecie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli ai sensi dell'articolo 27 della presente decisione quadro, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

soppresso

Giovedì 2 aprile 2009

PROGETTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

## Emendamento 15

Progetto di decisione quadro  
Articolo 14 – paragrafo 3

3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel paragrafo 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso. soppresso

## Emendamento 16

Progetto di decisione quadro  
Articolo 14 – paragrafo 4

4. All'atto dell'adozione della presente decisione quadro ciascuno Stato membro può dichiarare, mediante una dichiarazione notificata al Segretariato generale del Consiglio, che, per motivi di ordine costituzionale, non applicherà il paragrafo 1 per taluni o per tutti i reati di cui al paragrafo 1. Tali dichiarazioni possono essere ritirate in qualsiasi momento. Tali dichiarazioni o ritiri di dichiarazioni sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. soppresso

## Emendamento 17

Progetto di decisione quadro  
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d

d) la decisione sulle misure cautelari si riferisce, nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 3 e, qualora lo Stato di esecuzione abbia fatto una dichiarazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, nei casi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, a un fatto che non costituisce reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di moneta, l'esecuzione della decisione non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di moneta della legislazione dello Stato di emissione; soppresso

## Emendamento 18

Progetto di decisione quadro  
Articolo 21 – paragrafo 1

1. Se l'autorità competente dello Stato di emissione ha emesso un mandato di arresto o qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza, la persona è consegnata conformemente alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.

1. Se, **in caso di violazione della misura cautelare**, l'autorità competente dello Stato di emissione ha emesso un mandato di arresto, la persona è consegnata conformemente alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.

## Emendamento 19

Progetto di decisione quadro  
Articolo 21 – paragrafo 3

3. In sede di recepimento della presente decisione quadro o in una fase successiva, ogni Stato membro può comunicare al Segretariato generale del Consiglio che, nella decisione in merito alla consegna della persona interessata allo Stato di emissione, applicherà anche l'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo. soppresso

Giovedì 2 aprile 2009

PROGETTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

## Emendamento 20

Progetto di decisione quadro  
Articolo 21 – paragrafo 4

4. *Il Segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo precedente.* soppresso

## Emendamento 21

Progetto di decisione quadro  
Allegato I – certificato – lettera f – punto 2

2. *Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1 costituiscano una o più delle seguenti fattispecie di presunto reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, pregasi confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:* soppresso

- partecipazione a un'organizzazione criminale,
- terrorismo,
- traffico di esseri umani,
- sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- corruzione,
- frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- riciclaggio di proventi di reato,
- falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,
- criminalità informatica,
- criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,
- omicidio volontario, lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- furto organizzato o rapina a mano armata,
- traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte,
- truffa,
- racket ed estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

Giovedì 2 aprile 2009

PROGETTO DEL CONSIGLIO

EMENDAMENTO

- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di mezzi di pagamento,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- traffico illecito di materie nucleari o radioattive,
- traffico di veicoli rubati,
- stupro,
- incendio volontario,
- reati rientranti nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- dirottamento aereo o di nave,
- sabotaggio.

## Emendamento 22

Progetto di decisione quadro  
Allegato I – certificato – lettera f – punto 3

3. Qualora il o i presunti reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2 o se la decisione e, se del caso, il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (articolo 14, paragrafo 4, della decisione quadro), pregasi fornire una descrizione completa dei presunti reati in questione: soppresso

## Emendamento 23

Progetto di decisione quadro  
Allegato 1 – certificato – lettera g – punto 3 – comma 1 – trattino 3 bis (nuovo)

- obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione;

## Emendamento 24

Progetto di decisione quadro  
Allegato I – certificato – lettera g – punto 3 – comma 2 – trattino 3

- obbligo di depositare una data somma di denaro o di fornire un altro tipo di garanzia, pagabile in rate stabilite oppure in un'unica soluzione; soppresso